Città di Minerbio
Provincia di Bologna

ALTRI SERVIZI CONFERITI
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 41 / 2017

OGGETTO: PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) – LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PRIVATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MINERBIO – PERIODO 2017/2018

IL RESPONSABILE

Premesso:
- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteo climatiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polvere sottili;
- che nel corso degli anni compresi nel periodo 2005 - 2013 è stato superato nella città di Bologna, il valore limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE e dal decreto 60/02; sono stati infatti rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m3 per un numero di giornate superiore a 35;
- che nel corso degli anni 2014 - 2015 e 2016 sono stati rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m3 rispettivamente per un numero di 23 - 38 e 33 giornate di sforamenti;

Visto:
- che in data 26/07/2012 il Comune di Bologna unitamente alla Regione Emilia Romagna , alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l' Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D .Lgs. n. 155 del 13/08/2010";
- che il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014, approvato dal Consiglio della Regione Emilia - Romagna che con prog. n. 2314 del 21/12/2016, ed approvato con delibera n. 115 del 11/04/2017 dell'Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della

qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" del 9/6/2017 firmato dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017, avente per oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano aria integrato regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di Bacino Padano 2017";

Considerato che il "Pair 2020", all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4 ed il "Nuovo accordo di programma", prevede l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo invernale dal 01 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Preso atto della procedura d'infrazione aperta a carico della Regione Emilia Romagna per il superamento dei limiti di legge per PM10 e ossidi di azoto (NO2), degli sforamenti costanti delle medie annuali del biossido di azoto e dei pronunciamenti ufficiali, anche recenti, in merito al grave pericolo sanitario dovuto alle emissioni dei veicolo diesel;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del D.lgs.267/00;

Visto l'atto del 31/12/2015 n. 16 con il quale il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Gambari Simona l'incarico di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale, recepito con prot. gen. 13447 del 31/12/2015 dal Comune di Minerbio;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:
nelle vie Sopra Castello, Larga Castello, Ortazzo e Falegnami dal 15/10/2017 fino al 31/03/2018 compresi, nella fascia oraria dalle fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30:
-nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:
1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive),
2) con accensione spontanea (diesel) categorie M, M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B o successive),
3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE o successive).

Il provvedimento non si attua nelle giornate festive di mercoledì 01/11/2017, venerdì 08/12/2017, lunedì 25/12/2017, martedì 26/12/2017, lunedì 01/01/2018.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quatto o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico,
- funzionanti a metano o GPL,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

1. veicoli di emergenza e di soccorso;
2. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
3. veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale,
4. veicoli di sicurezza pubblica;
5. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
6. veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
7. veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
8. veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
9. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
10. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
11. veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
12. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
13. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine ;
14. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
15. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
16. veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;

17. veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari,
18. veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici,
19. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali , scuole, mense, cantieri;
20. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
21. veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
22. veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo;
23. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;
24. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
25. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.

Per consentire l' attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.
L 'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.
Copia del presente provvedimento è resa nota alla collettività mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Minerbio.

Lì, 13/10/2017

IL RESPONSABILE
GAMBARI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)